Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 95

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 22 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1941**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTI ORDINARI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1941-XIX, n. 230.
**Produzione di acido citrico per anticrittogamici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata dal Ministro per le corporazioni al Sottosegretario di Stato Consigliere nazionale Ermanno Amicucci;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al fine di assicurare la produzione dell'acido citrico necessaria per la preparazione di anticrittogamici nella campagna 1941 è autorizzata l'assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il limite massimo di L. 20.000.000.
Le erogazioni sui fondi anzidetti verranno disposte con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — AMICUCCI

Visto:
*(ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 432, *foglio* 41. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 14 febbraio 1941-XIX, n. 231.
**Soppressione della sede di addetto stampa in Atene e istituzione di analoga sede in Lisbona.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1450, relativo alla istituzione degli addetti stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero;
Visti i Regi decreti 24 luglio 1936-XIV, n. 1544, e 10 marzo 1938-XVI, n. 295, coi quali furono determinate le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero presso le quali debbono essere destinati gli addetti stampa;
Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1022, che aumenta il numero dei posti di addetti stampa all'estero;
Ritenuta la necessità di provvedere alla soppressione della sede di addetto stampa presso la Regia legazione d'Italia in Atene ed alla creazione della sede di Lisbona;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sede di addetto stampa presso la Regia legazione d'Italia in Atene (Grecia) è soppressa.

Art. 2.

È istituita la sede di addetto stampa presso la Regia legazione d'Italia in Lisbona (Portogallo).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto:
*(ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 432, *foglio* 39. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 232.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Goffredo Mameli » di Genova.**

N. 232. R. decreto 12 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Goffredo Mameli » di Genova e ne viene approvato lo statuto.

Visto:
*(ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile* 1941-XIX

---

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 233.
**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista, in frazione Castelnuovo, comune di Pieve S. Stefano (Arezzo) e dei Santi Fabiano e Sebastiano in località Brancialino, dello stesso Comune.**

N. 233. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sansepolcro in data 1° luglio 1940-XVIII relativo all'unione temporanea delle parrocchie di S. Giovanni Evangelista, in frazione Castelnuovo, comune di Pieve S. Stefano (Arezzo) e dei Santi Fabiano e Sebastiano in località Brancialino, dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile* 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1941-XIX.

**Sostituzione di un componente la Commissione per la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1940-XVIII, con cui è stata costituita la Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, recante norme per la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture;

Vista la designazione del Ministero delle corporazioni per la nomina del proprio rappresentante nella Commissione predetta, in sostituzione del dott. Massimino Dente, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Alfonso Rossetti è nominato componente della Commissione costituita ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

(1496) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1941-XIX.

**Disposizioni per la disciplina del conferimento della produzione e distribuzione del latte vaccino e dei prodotti caseari alimentari e per l'osservanza dei relativi prezzi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 febbraio, 6 marzo e 11 marzo 1941-XIX recanti disposizioni sul contenuto minimo in materia grassa di alcuni tipi di formaggio e sulla fabbricazione di formaggi magri, sulla produzione e sulla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del burro:

Ritenuta la opportunità di disciplinare il conferimento, la destinazione e l'osservanza dei prezzi del latte vaccino, nonchè la produzione, la distribuzione, la vendita e l'osservanza dei prezzi dei prodotti caseari alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle provincie di cui all'annessa tabella *A* i contratti di compravendita di latte vaccino con scadenza anteriore all'11 novembre 1941-XX sono prorogati sino a tale data.

Qualsiasi contratto, che importi comunque alienazione o cessione di tale prodotto e che impegni i produttori oltre l'11 novembre 1941-XX, deve intendersi risoluto alla stessa data.

E' fatto obbligo ai produttori di latte, Enti o persone fisiche di trasmettere entro il 30 aprile 1941-XIX alle Sezioni della zootecnia dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura copia dei contratti di compra-vendita o di comunicare le condizioni della compra-vendita stessa, se questa non risulti da atto scritto.

Eguale obbligo incombe agli acquirenti di latte i quali dovranno presentare copia dei contratti di cui al precedente comma o fare le comunicazioni alle organizzazioni sindacali nelle quali sono inquadrati.

Art. 2.

A decorrere dall'11 novembre 1941-XX, nelle provincie di cui alla citata tabella *A* ed in quelle che verranno successivamente stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'intera produzione di latte è attribuita alle Sezioni della zootecnia e non può pertanto formare oggetto di alienazione o di cessione.

Art. 3.

Nelle predette provincie è fatto obbligo ai produttori, enti o persone fisiche, di denunciare alle Sezioni della zootecnia il 1° luglio 1941-XIX:

*a*) il numero degli animali da latte della cui produzione dispongono ed il titolo al quale ne dispongono;

*b*) la presumibile produzione di latte dell'annata casearia;

*c*) i quantitativi di latte dei quali intendono disporre per la lavorazione in proprio eseguita direttamente od a mezzo di caseifici sociali, cooperativi o comunque costituiti e gestiti in forma associativa dagli stessi produttori del latte;

*d*) i quantitativi di latte ad uso alimentare che intendono vendere direttamente al consumatore od a mezzo di Enti costituiti o gestiti in forma associativa degli stessi produttori del latte;

*e*) i quantitativi di latte necessari annualmente per i bisogni alimentari della famiglia del produttore per le somministrazioni al personale dell'azienda e per gli allevamenti effettuati dall'azienda stessa;

*f*) i quantitativi di latte che possono essere ceduti per la lavorazione industriale o per il consumo diretto.

Art. 4.

Nelle provincie di cui alla tabella *A* le Sezioni della zootecnia dopo aver determinato in base a disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i quantitativi di latte di cui ai comma *c*), *d*), *e*) dell'art. 3, da lasciare ai produttori, provvedono, in conformità a contratti tipo, predisposti dal Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori della agricoltura d'intesa con le organizzazioni Sindacali interessate:

*a*) a fornire alle Centrali del latte e ai rivenditori di latte ad uso alimentare i quantitativi occorrenti al consumo diretto;

*b*) a cedere agli stabilimenti caseari i quantitativi di latte richiesti, subordinatamente alle disposizioni risultanti dopo le assegnazioni dei quantitativi occorrenti per il consumo diretto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine di assicurare l'approvvigionamento del latte ad uso alimentare e la produzione del burro, di determinati tipi di formaggio e di altri derivati impartirà le necessarie disposizioni per la destinazione della produzione del latte.

Art. 6.

Dal 1° maggio 1941-XIX è vietata la produzione di formaggi di tipo diverso da quelli indicati nell'annessa tabella *B*, fatta eccezione pei formaggi di fabbricazione casalinga, purchè di consumo strettamente locale.

E' altresì vietata la messa in commercio dei tipi consentiti con denominazione diversa da quelle indicate nella predetta tabella.

La vendita dei formaggi non indicati nella tabella *B* e prodotti anteriormente al 1° maggio 1941 è consentita fino ad esaurimento.

Art. 7.

Per i formaggi sottoposti a stagionatura superiore ai sei mesi è fatto obbligo di marchiatura dalla quale risulti il mese e l'anno della fabbricazione.

Art. 8.

Dal 1° maggio 1941-XIX i prezzi del latte ad uso industriale, del burro, dei formaggi e degli altri derivanti caseari alimentari saranno quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali prezzi dovranno essere integralmente applicati sia ai contratti in vigore a quella data, che a quelli che verranno successivamente stipulati.

Dalla data medesima anche il prezzo del latte ad uso alimentare verrà riveduto dai Comitati speciali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, salvo approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Per disciplinare e controllare la produzione, la distribuzione ed i prezzi dei formaggi e degli altri derivati caseari alimentari e per provvedere ai bisogni delle Forze armate il Ministero dell'agricoltura e delle foreste costituirà a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, apposita organizzazione di produttori, di commercianti ed industriali denominata « Ufficio controllo formaggi ».

Art. 10.

Dal 1° maggio 1941-XIX i produttori, le ditte stagionatrici ed i commercianti grossisti di formaggio e degli altri derivati caseari alimentari debbono tenere un registro di carico e scarico dal quale risulti la produzione, gli acquisti, le vendite e le disponibilità e debbono altresì denunciare mensilmente all'Ufficio controllo formaggi, per il tramite delle Organizzazioni di categorie, i quantitativi prodotti e le giacenze.

Art. 11.

E' fatto obbligo ai produttori, alle ditte stagionatrici ed ai commercianti grossisti di formaggio e degli altri derivati caseari alimentari di inviare all'Ufficio controllo formaggi per ogni contratto di compravendita stipulato, copia conforme delle fatture entro cinque giorni dall'emissione delle fatture stesse.

Art. 12.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 13.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

TABELLA A.

**Provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di vacca**

*Piemonte*: Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Asti.
*Lombardia*: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
*Liguria*: Genova, La Spezia, Savona.
*Veneto*: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
*Emilia*: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
*Toscana*: Firenze, Lucca.
*Lazio*: Frosinone, Littoria, Roma, Viterbo.
*Abruzzi*: Aquila, Campobasso, Pescara.
*Campania*: Avellino, Benevento, Napoli, Salerno.
*Puglia*: Bari, Foggia, Lecce.
*Sicilia*: Palermo.

*Il Ministro*: TASSINARI

TABELLA B.

**Formaggi di cui è consentita la fabbricazione e rispettiva area di fabbricazione**

FORMAGGI A PASTA DURA COTTA.
Grana tipico, Grana non tipico;
Asiago, Montasio, Uso Monte, Vezzena, Bitto, Bagozzo;
Sbrinz, Emmenthal, Fontina, Groviera.

FORMAGGI A PASTA DURA NON COTTA.
*Pasta filata*:
Provolone, Provoletta, Caciocavallo.
*Pasta non filata*:
Canestrato, Morlacco, Bra.

FORMAGGI A PASTA MOLLE.
*Pasta filata*:
*Freschi*:
Scamorza, Provola, Mozzarella di vacca.
*Pasta non filata*:
*Freschi*:
Crescenza.
*Stagionati*:
Bel Paese e similari (1);
Gorgonzola verde, Gorgonzola bianco;
Taleggio, Quartirolo.

FORMAGGI FUSI:
Formaggio fuso bianco, Formaggio fuso erborinato.

FORMAGGI MAGRI.
Formaggio magro.

AREA GEOGRAFICA DI FABBRICAZIONE DEI FORMAGGI CONSENTITI.

*Grana tipico*: provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna sinistra Reno, Mantova destra Po.
*Grana non tipico*: provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Milano, Pavia, Rovigo, Verona, Vicenza, Trento.
*Asiago, Montasio, Uso Monte, Vezzena*: Veneto.
*Uso Monte, Bitto, Bagozzo*: Lombardia - Piemonte.
*Sbrinz, Emmenthal, Groviera*: provincie di Torino, Novara, Cuneo, Aosta, Brescia, Cremona, Milano, Bergamo, Mantova, Pavia, Piacenza.
*Fontina*: provincia di Aosta.
*Provolone, Provoletta, Caciocavallo*: Piemonte, Lombardia, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e provincia di Piacenza.
*Canestrato Morlacco*: provincie di Cremona, Milano, Piacenza, Vicenza, Treviso, Belluno.
*Bra*: Piemonte.

(1) Il formaggio similare del Bel Paese assume la denominazione di « Formaggio Italico ».

*Mozzarella di vacca, scamorza e provola*: Italia centrale e meridionale, provincie di Milano, Cremona, Pavia, Piacenza.

*Crescenza*: provincie di Brescia, Cremona, Milano, Pavia, Bergamo, Cuneo, Torino, Treviso, Piacenza.

*Bel Paese e similari*: provincie di Milano, Pavia, Cremona, Brescia, Novara, Torino, Cuneo, Treviso.

*Gorgonzola verde, Gorgonzola bianco*: provincie di Alessandria, Cuneo, Torino, Novara, Vercelli, Milano, Pavia, Bergamo, Brescia, Cremona.

*Taleggio, Quartirolo*: provincie di Novara, Vercelli, Sondrio, Brescia, Cremona, Milano, Pavia, Bergamo, Como.

*Formaggi fusi*: Italia settentrionale.

*Formaggi magri*: Regno.

*Il Ministro*: TASSINARI

**(1501)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1941-XIX.

**Costituzione dell'Ufficio controllo formaggi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto, in data 16 aprile 1941-XIX, contenente disposizioni per il conferimento, la destinazione, l'osservanza del prezzo del latte vaccino, nonchè per la produzione, distribuzione, vendita e per l'osservanza dei prezzi dei prodotti caseari alimentari, che all'art. 9 prevede la costituzione di apposita organizzazione di produttori, commercianti ed industriali denominata « Ufficio controllo formaggi »;

Considerata la opportunità di disciplinare e controllare la produzione, la distribuzione e i prezzi dei formaggi e degli altri derivati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita in Roma una organizzazione di produttori, commercianti ed industriali denominata Ufficio controllo formaggi, con Sezioni tecniche staccate a: Cremona, Foggia, Macomer, Milano, Napoli, Novara, Ragusa, Reggio Emilia, Roma, Torino, Vicenza.

Art. 2.

Detto Ufficio, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto la cui vigilanza e controllo svolge la sua attività, ha il compito di:

*a*) disciplinare e controllare le lavorazioni dei formaggi e degli altri derivati;

*b*) accertare la consistenza dei prodotti presso le Ditte produttrici, stagionatrici e grossiste distributrici;

*c*) compilare e tenere aggiornati gli elenchi delle Ditte di cui al precedente comma;

*d*) provvedere, sulla base di apposito piano approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle assegnazioni del prodotto fresco, a lunga maturazione, per la stagionatura, nonchè del prodotto da consumo fresco e di quello stagionato alle Ditte grossiste distributrici;

*e*) determinare, per i vari prodotti e zone, i termini obbligatori di consegna sulla base del piano predetto;

*f*) controllare i contratti di compravendita specialmente per l'osservanza dei prezzi ufficiali;

*g*) procedere alla formazione di un albo di tecnici esperti che saranno chiamati su proposte delle Ditte interessate e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ad arbitrare sulle controversie eventualmente insorte per la qualità dei formaggi nei contratti di compravendita.

Art. 3.

Sono organi dell'Ufficio:

1) la Presidenza;
2) il Comitato direttivo;
3) la Giunta esecutiva;
4) il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

La Presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ufficio; provvede a dare esecuzione alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; convoca e presiede il Comitato direttivo, attuando le deliberazioni; sovraintende alla gestione e all'attività dell'Ufficio.

Nei casi di urgente e assoluta necessità, il presidente può agire con i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della Giunta nella sua prima riunione.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle funzioni a lui demandate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vice presidente, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni:

Confederazione fascista degli agricoltori,
Confederazione fascista degli industriali,
Confederazione fascista dei commercianti,
Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura,
Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria,
Confederazione fascista dei lavoratori del commercio,
Ente nazionale fascista della cooperazione,
Federazione nazionale fascista esercenti industrie alimentari ed agricole varie,
Federazione nazionale fascista grossisti dell'alimentazione,
Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare,
Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

I rappresentanti delle predette Organizzazioni saranno tratti, ciascuno da una terna di nominativi all'uopo designati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Spetta al Comitato direttivo di deliberare su tutto quanto interessa, in linea di massima, sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, organizzativo, economico e finanziario, l'attività dell'Ufficio ed il raggiungimento delle finalità ad esso demandate.

Il Comitato inoltre:

a) delibera sul regolamento per la gestione, l'organizzazione dei servizi e per il personale dell'Ufficio, che diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) delibera sul rendiconto per la gestione annuale dell'Ufficio, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) propone la misura delle quote da far versare alle Ditte interessate per le spese di funzionamento dell'Ufficio;

d) stabilisce le modalità per il funzionamento e per i compiti delle Sezioni tecniche di cui all'art. 1 e propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la costituzione di eventuali altre Sezioni tecniche ritenute indispensabili per lo svolgimento dell'attività demandata all'Ufficio.

Per l'attuazione delle proposte di cui alla lettera c) l'Ufficio promuoverà accordi tra le Organizzazioni sindacali ed economiche interessate.

Il Comitato direttivo si riunirà almeno due volte all'anno.

Art. 8.

La Giunta esecutiva, composta dal presidente, dal vice presidente e dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esercita, nei casi di urgenza, le funzioni demandate al Comitato direttivo.

Essa inoltre:

a) delibera sui particolari problemi tecnici, amministrativi ed organizzativi, economici e finanziari;

b) delibera su tutte le operazioni finanziarie ed economiche dell'Ufficio, sottoponendo all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quelle eccedenti la ordinaria amministrazione che importino una spesa di oltre 10.000 (diecimila) lire o impegnino per oltre due esercizi il bilancio dell'Ufficio.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Il Comitato direttivo e la Giunta esecutiva sono convocati dal presidente tutte le volte che questi ne ravvisi la necessità.

I verbali delle adunanze e degli organi dell'Ufficio debbono essere trasmessi in copia entro otto giorni dall'adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio della prescritta vigilanza.

Art. 11.

Il direttore dell'Ufficio viene nominato dal presidente, previa approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Spettano ad esso le funzioni di segretario del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(1498)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1941-XIX.

**Nomina del Consigliere nazionale Clodo Feltri a presidente dell'Ufficio controllo formaggi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PE LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 17 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1941-XIX relativo alla costituzione dell'Ufficio controllo formaggi;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del predetto Ufficio a termine dell'art. 4 del citato decreto Ministeriale;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Clodo Feltri è nominato presidente dell'Ufficio controllo formaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(1499)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1941-XIX.

**Conferimento integrale all'ammasso di tutte le lane di tosa e di concia della campagna 1941.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di lana tosa e di concia che tuttora detengono lana di produzione 1940 trattenuta, nei quantitativi consentiti dalla legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, per i propri usi familiari, non possono utilizzarla, nè alienarla ad alcun titolo, ma devono denunciarla e conferirla all'ammasso, entro il 15 maggio 1941-XIX, presso le competenti Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, perchè possa essere impiegata per le esigenze delle Forze armate.

Art. 2.

Uguale obbligo è fatto per la produzione della campagna di tosa e di concia 1941, durante la quale i produttori dovranno conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta, senza trattenere per proprio uso, i quantitativi previsti dalla citata legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti a sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII n. 764.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

(1500)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1941-XIX.

**Sottoposizione a sequestro della ditta Mantacas e Vindiatis, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Mantacas e Vindiatis, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Mantacas e Vindiatis, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Scalise.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1465)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

**Sottoposizione a sequestro della Società anonima Frutta secche, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Frutta secche, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Frutta secche, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il professore rag. Nicola Potito.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1941-XIX.

**Sottoposizione a sindacato della Società anonima « L.I.R.C.A. », con sede a Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima « L.I.R.C.A. », con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima « L.I.R.C.A. », con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il commendatore Giorgio Peretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1941-XIX

(1476) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

## AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, concernente l'Ordinamento giudiziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1941, n. 28 (edizione straordinaria), devono apportarsi le seguenti rettifiche:

All'art. 122, prima linea, le parole « avanti le corti » devono intendersi soppresse.

All'art. 138, prima linea, ove è detto: « Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 135, ... » ecc., devesi leggere: « Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 135, ... » ecc.

All'art. 158, primo comma, linea 4ª, le parole « la domanda » devono intendersi soppresse.

All'art. 169, linea 4ª, in luogo di « salvo » devesi leggere « salvi ».

All'art. 171, titolo, in luogo di: « Rinnovazione dello scrutinio in caso di impromovibilità » devesi leggere: « Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilità ».

All'art. 175, linea 5ª, la congiunzione « e » deve intendersi soppressa, e all'ultimo comma, in luogo di: « ... articoli 162 a 174 ... » ecc., devesi leggere: « ... articoli 148 e 162 a 174 ... » ecc.

All'art. 183, comma 2º, linea 3ª, le parole « che ha a sua disposizione » devono intendersi soppresse.

All'art. 184, secondo comma, linea 2ª, ove è detto: « ... magistrati di grado parificato, compresi entro un determinato numero... » ecc., devesi leggere: « ... magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero ... » ecc.

Allo stesso articolo e stesso comma, alla 5ª linea, la parola « comprenderà » deve sostituirsi con la parola « comprende ».

All'art. 186, primo comma, linea 3ª, le parole « ritenuti meritevoli di promozione » devono intendersi soppresse.

All'art. 187, linea 2ª, in luogo di « la commissione » devesi leggere: « il consiglio superiore della magistratura ».

All'art. 193, titolo, la parola « promozioni » devesi intendere sostituita con la parola « promozione ».

All'art. 200, sesta linea, in luogo di « e pretore » devesi leggere « o pretore ».

All'art. 275, secondo comma, terza linea, ove è detto: « ... organo di secondo grado ... » ecc. devesi leggere: « ... organo di unico grado, e di secondo grado ... » ecc.

Alla tabella *C*, Corte di appello di Firenze, pag. 514 prima colonna, la pretura di Pitigliano, con la sezione di Manciano, deve inserirsi dopo la pretura di Grosseto.

Alla tabella *D*, Corte di appello di Firenze, sezione 7ª, pag. 521, ultima colonna, devesi aggiungere « Montepulciano » prima di Siena.

Alla tabella *P*, pag. 536, titolo, in luogo di « Indennità per spese di rappresentanza » devesi leggere: « Indennità annua per spese di rappresentanza ».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Prezzo dei prodotti siderurgici usati reimpiegabili.

Facendo seguito alla circolare P. 35 del 19 marzo scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 44 del 15 corrente mese, ha determinato come appresso, in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, i prezzi dei materiali reimpiegabili soggetti alle norme del decreto stesso.

*Prezzi al detentore*

| | 1ª scelta al q.le | 2ª scelta al q.le |
|---|---|---|
| 1) Ferro tondo, quadro, piatto e profilati | L. 160 | L. 120 |
| 2) Vergella, moietta e reggetta, filo nero, zincato, ricotto, in matasse | » 170 | » 120 |
| 3) Rotaie | » 180 | » 160 |
| 4) Rotaiette | » 160 | » 110 |
| 5) Lamiere nere, comprese le striate | » 190 | » 140 |
| 6) Lamiere zincate lisce e ondulate | » 240 | » 190 |
| 7) Tubi saldati neri | » 280 | » 200 |
| 8) Tubi saldati zincati | » 340 | » 270 |
| 9) Tubi senza saldatura neri | » 310 | » 230 |
| 10) Tubi senza saldatura zincati | » 370 | » 310 |
| 11) Tubi trafilati a freddo (bollitori) | » 400 | » 320 |

Nella *prima scelta* si comprendono i materiali in ottimo stato di conservazione, di tipi e misure tali da poter essere reimpiegati in sostituzione di corrispondenti materiali di ferro nuovo.

Nella *seconda scelta* si comprendono i materiali la cui efficienza di reimpiego non sia, come detto sopra, del tutto perfetta per varie cause: forature eccessive o non necessarie, tipi o profili anormali, stato di conservazione non perfetto, che pur non escluda tecnicamente il reimpiego.

I prezzi come sopra fissati sono applicabili per qualsiasi qualità (spessore, diametro, ecc.) e peso senza aggiunta di extra.

Essi s'intendono per materiali selezionati franco magazzino del commerciante raccoglitore autorizzato più vicino al magazzino del detentore. La merce deve essere ritirata presso il magazzino del detentore ed il trasporto è a carico di quest'ultimo, che ha però la facoltà di effettuare tale trasporto per proprio conto.

Nella vendita diretta dal detentore al consumatore, su assegnazione del Fabbriguerra, il detentore potrà praticare i prezzi sopra riportati, maggiorati al massimo di L. 10 al quintale per spese di consegna.

*Prezzi al consumo*

Nelle vendite da magazzino al consumo da parte dei commercianti viene consentita sui prezzi, come sopra stabiliti, una maggiorazione che in ogni caso non dovrà superare L. 50 al quintale.

E' fatto obbligo ai commercianti rivenditori di tenere esposto il listino di vendita dei materiali da reimpiego compilato in conformità delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Le ditte che vendano nello stesso magazzino ferro nuovo e ferro usato sono obbligate a tenere in un reparto separato i materiali usati, ponendo bene in evidenza i prezzi di vendita al consumo consentiti per questi ultimi materiali.

*Decorrenza*

I prezzi dei materiali da reimpiego stabiliti nella presente circolare entrano in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 20 aprile corrente.

(1497)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 16 aprile 1941-XIX - N. 86

| | Cambio di compensazione | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 460 — |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,63 |
| Belgio (Belgas) | 3,0534 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | — | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — | — |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,3374 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,1297 | — |
| Polonia (Zloty) | 381,68 | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7960 |
| Romania (Leu) | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,66 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,726 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,85205 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50% (1906) | 74,30 |
| Id. 3,50% (1902) | 71,575 |
| Id. 3,00% Lordo | 51,85 |
| Id. 5,00% (1935) | 93,80 |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) | 73,925 |
| Id. 5,00% (1936) | 95 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 94,90 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 100 — |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 90,70 |
| Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943 | 96,375 |
| Id. Id. 5% - Id. 1944 | 97,80 |
| Id. Id. 5% - Id. 1949 | 99,025 |

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.